

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI
DEL COMUNE DI PESCARA**

SOMMARIO

- TITOLO I - Principi e disposizioni generali
- TITOLO II - Soggetti pubblici e privati
- TITOLO III - Il Servizio Sociale
- TITOLO IV - Interventi di prevenzione e promozione sociale
- TITOLO V - Interventi di sostegno alla persona ed alla famiglia
- TITOLO VI - Interventi a favore dei disabili
- TITOLO VII - Tutela dell'Infanzia ed età evolutiva
- TITOLO VIII - Interventi a tutela degli anziani
- TITOLO IX - Emergenza e pronto intervento assistenziale
- TITOLO X - Attività di vigilanza e controllo
- TITOLO XI - Programmazione
- TITOLO XII - Intervento del Comune. Procedure
- TITOLO XIII - Concorso degli utenti al costo dei servizi
- TITOLO XIV - Norme finali e transitorie

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e determina i criteri di erogazione e di accesso degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Pescara, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi della Regione Abruzzo in materia.

L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Pescara si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;

b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;

e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;

f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;

g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di Pescara nell'ambito di un compiuto sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, opera per:

a) garantire ai cittadini il pieno e libero sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese;

b) rimuovere le cause di ordine economico e sociale che impediscono loro di fatto, il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

2. Il Comune promuove, programma e coordina un sistema integrato di servizi ed interventi sociali volti a:

a) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;

b) garantire la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale, di appartenenza o di elezione;

c) garantire e rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere psico-fisico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, alla fruizione di servizi e prestazioni erogati secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità personale, all'uguaglianza di trattamento ed alla possibilità di scelta;

d. sviluppare ogni altro intervento per il recupero di qualsiasi forma di emarginazione e di disadattamento sociale.

3. Il Comune riconosce il ruolo e la funzione del volontariato promuovendone l'apporto ed il coordinato indirizzo.

4. Il sistema integrato ha tra i propri scopi anche la promozione della solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto - aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali persegue, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione, individuazione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;

b) promozione e realizzazione di servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell'intervento alle specifiche esigenze delle persone nel rispetto delle opzioni individuali compatibilmente con le risorse assistenziali esistenti;

c) valorizzazione, sostegno ed utilizzazione delle risorse espresse dalla società civile, nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) valorizzazione, promozione, anche attraverso un'informazione corretta e costante in materia di servizi sociali, della partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle forze sociali all'individuazione degli obiettivi della programmazione ed alla verifica sulla efficienza ed efficacia dei servizi;

e) promozione ed istituzione di servizi ed interventi che consentano e favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento di soggetti nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa, limitando l'intervento di istituzionalizzazione ai soli casi in cui è indispensabile o disposto dalla magistratura;

f) promozione di servizi e interventi a sostegno della famiglia;

g) coordinamento ed integrazione funzionale ed operativa dei servizi sociali con i servizi educativo-scolastici e con tutti gli altri servizi al fine di concorrere a favorire una risposta unitaria e globale alle esigenze della persona;

h) qualificazione delle prestazioni e dei servizi, professionalità degli interventi, riservatezza;

i) sostegno della famiglia, protezione della maternità, assistenza e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione, vigilanza della condizione minorile e promozione di nuovi e responsabili comportamenti da parte della collettività;

l) sostegno e integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione;

m) promozione ed attuazione di interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

Articolo 4 - Destinatari

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Pescara;
 - b) i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Pescara nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
 - c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Pescara;
 - d) gli apolidi presenti nel Comune di Pescara;
- ed inoltre:

- e) le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
- f) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale;

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Articolo 5 - Diritti degli utenti

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali del Comune hanno diritto:

- a) ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b) ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
- c) ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d) a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e) a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f) a promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

Articolo 6 - Protocolli d'intesa e accordi di programma

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali, sanitarie e di formazione a sostegno della persona e della famiglia si attua attraverso appositi protocolli d'intesa o accordi di programma che devono prevedere:

- a) la programmazione congiunta tra il Comune di Pescara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- b) la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.

2. Il Comune di Pescara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie, possono elaborare, attraverso accordi di programma, in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio - sanitaria:

- a) prevenzione di qualsiasi stato di disagio psico - fisico;
- b) prevenzione e assistenza materno - infantile;

- c) assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili,
- d) tutela della salute delle persone anziane;
- e) cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- f) cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- g) cura e recupero dei soggetti non autosufficienti.

3. Il Comune di Pescara stipula protocolli d'intesa o accordi di programma con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private per la realizzazione di progetti, programmi e servizi finalizzati alla integrazione scolastica dei disabili e alla promozione di attività educative e di prevenzione per i minori, nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali.

TITOLO II - SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 7 - Assistenza privata

1. Il Comune promuove e coordina l'apporto al perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento degli Enti del privato sociale, dotati o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di Servizio Sociale nel rispetto delle norme e dei requisiti prescritti dalla legge.

Articolo 8 - Anagrafe dei Servizi alla Persona

1. Presso il Servizio Servizi Sociali é istituito il registro dei soggetti che erogano servizi alla Persona di carattere socio-assistenziale, denominato "Anagrafe dei Servizi alla Persona", di cui all'articolo precedente.

2. L'iscrizione nel registro é disposto, a domanda degli interessati, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del Dirigente del settore Servizi sociali.

3. Per l'iscrizione nel registro é necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) essere in regola con le normative regionali e nazionali;
- c) indirizzo ed orientamento dell'attività e degli interventi strettamente raccordati con il processo di programmazione comunale e con le scelte prioritarie e specifiche nel settore socio-assistenziale;
- d) corrispondenza dell'attività esercitata ai principi del presente Regolamento;
- e) possesso di adeguati livelli di prestazioni e di servizi, di professionalità e qualificazione degli operatori ed efficienza organizzativa ed operativa;
- f) rispetto applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i dipendenti ed adeguamento alle norme di cui al D. LGS. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'iscrizione all'Anagrafe dei Servizi alla Persona, unitamente all'accreditamento effettuato in relazione alla determinazione degli standard da parte della Regione Abruzzo, consente la partecipazione alle procedure di eventuali affidamenti diretti indetti dall'amministrazione comunale nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. L'iscrizione consente la possibilità di usufruire di eventuali percorsi di formazione e di aggiornamento riservati al settore Politiche Sociali.

Articolo 9 - Volontariato

1. Il Comune riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione

elaborata dal servizio sociale professionale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento;

2. Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

Articolo 10 - Istituzione del Registro del Volontariato

1. Presso il Servizio Servizi Sociali é istituito il Registro del volontariato, in cui possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato fornite o meno di personalità giuridica.

2. L'iscrizione é disposta, a domanda degli interessati, con delibera della Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del Dirigente del settore Servizi sociali.

3. Per l'iscrizione nel Registro é necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Statuto ed atto costitutivo conformi ai principi ed agli obiettivi del presente Regolamento;
- b) essere in regola con le normative regionali e nazionali;
- c) svolgimento di regolare attività di volontariato nel settore socio-assistenziale da almeno un anno;
- d. assenza di fini di lucro.

Articolo 11 - Contributi alle Associazioni di Volontariato

1. Per sostenere e qualificare l'attività del volontariato e favorirne lo sviluppo il Comune può concorrere, in armonia con le scelte del piano esecutivo di gestione e sulla base delle priorità di intervento e progettuali stabilite dal settore, con contributi straordinari alle spese per le attività statutarie delle associazioni in linea con quanto previsto dall'apposito regolamento.

Articolo 12 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, per la realizzazione di particolari servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni, privilegiando quelle comprese nell'Anagrafe dei servizi alla Persona di cui all'art. 8, quelle comprese nel Registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10 e con i CAF e/o Patronati per i servizi fiscali.

2. Le convenzioni devono prevedere, in particolare:

- a) i livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
- b) durata del rapporto di convenzione;
- c) la periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti.

TITOLO III - IL SERVIZIO SOCIALE

Articolo 13 - Il Servizio Sociale

1. Il Servizio Sociale é il complesso dei servizi, strutture ed interventi che assicura la realizzazione delle attività di assistenza sociale, nonché l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi competenti.

2. L'organizzazione dei Servizio Sociale é uniformata ai seguenti criteri:

- a) garanzia assicurata ai destinatari degli interventi socio-assistenziali di un'autonoma e libera scelta tra le prestazioni possibili;
- b) corrispondenza delle attività e dei servizi ad aree di intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
- c) massima economicità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei servizi;
- d) impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;
- e) competenza e professionalità degli operatori, ed integrazione delle diverse competenze;
- f) verifica e controllo degli interventi e dei servizi relativamente alla loro efficacia, incidenza e funzionalità per il perseguimento del benessere fisico, psichico e sociale della popolazione.

Articolo 14 - Definizione ed Attività del Servizio Sociale professionale

1. Il servizio sociale professionale è costituito dalla dotazione organica e dalle professionalità del settore servizi sociali a cui si rinvia espressamente.

2. Il servizio sociale professionale è rivolto alla generalità della popolazione per fornire informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

3. Le attività del servizio sociale di base si articolano in:

- a) Analisi della domanda sociale: individuazione dei bisogni, individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie, raccolta sistematica dei dati, analisi dell'utenza, stesura delle mappe della popolazione a rischio. Coinvolgimento di altri servizi territoriali al fine della valutazione delle priorità degli interventi da attivare.
- b) Pronto intervento assistenziale, finalizzato a promuovere forme temporanee e flessibili di intervento per far fronte a situazioni eccezionali.
- c) Presa in carico del caso, diagnosi ed intervento psico-sociale: valutazione della situazione-problema dell'utente, individuazione delle risorse personali ed ambientali, attuazione del piano di intervento con la partecipazione attiva dell'utente a ciò opportunamente stimolato; può realizzarsi un percorso mirato, contrattualizzato, teso a rimuovere le cause del bisogno. Tale contratto/progetto viene sottoscritto dall'Assistente Sociale e dall'utente e/o familiari. Il mancato rispetto degli obblighi, posti a carico dell'utente, comporta la sospensione delle prestazioni poste a carico dell'Ente. La sospensione del contratto/progetto potrà essere effettuata solo previa attenta verifica, da parte del servizio sociale professionale, della tempestività e dell'adeguatezza dell'intervento attuato. A tal fine il contratto/progetto dovrà prevedere fasi di verifica ed eventuali modifiche in itinere oltre che la verifica finale
- d. Sostegno alla famiglia quale "risorsa sociale ed unità di riferimento dei servizi" per la risoluzione dei problemi principali (precarie situazioni economiche o sanitarie, stati di disadattamento e devianza, disagi socio - assistenziali legati a tossicodipendenza e alcolismo, ostacoli al reinserimento nella vita sociale).

- e) Mobilitazione di tutte le risorse ed opportunità presenti nel territorio in termini economici, culturali, ricreativi, solidaristici, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito dell'area privata, considerando le concrete esigenze della comunità e tendendo ad evitare duplicazioni e dispersioni.
- f) Consulenza e raccordo nella progettualità con le organizzazioni richiamate dal presente regolamento
- g) Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi prevalentemente affrontati.

TITOLO IV - INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 15 - Attività di prevenzione, informazione e Promozione sociale

1. Il Comune:

- a) organizza servizi ed interventi in base a criteri, procedure e modalità che valorizzino il momento preventivo attuando, altresì, il raccordo ed il coordinamento con tutti gli altri servizi del territorio determinando condizioni ed opportunità per l'effettiva realizzazione della persona. A tale scopo attua, in particolare, iniziative per la soddisfazione di esigenze relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;
- b) attua studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza, alla conoscenza degli stati di bisogno e di emarginazione potenziale, alla individuazione dei fattori di rischio al fine di predisporre progetti mirati di intervento;
- c) organizza ed attua iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività, per problemi ed interessi, e del singolo, per la conoscenza, l'utilizzazione e lo sviluppo delle risorse presenti nel territorio;
- d) predispone ed attua iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali ed in particolare sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione e degli anziani stimolando la solidarietà allargata e la partecipazione più ampia;
- e) promuove ed utilizza la collaborazione volontaria all'organizzazione ed attuazione degli interventi socio - assistenziali;
- f) stimola la cooperazione tra giovani per la gestione e/o autogestione dei servizi e promuove altresì la cooperazione integrata con soggetti handicappati e/o a rischio di emarginazione;

Articolo 16 - Segretariato sociale

1. Gli interventi di Segretariato Sociale svolti in collaborazione con la competente AUSL hanno il compito di fornire a tutti i cittadini informazioni e consulenze al fine di promuovere l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché a tutti gli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, per consentirne un corretto ed adeguato servizio.

2. Presso gli Sportelli di Segretariato Sociale viene istituito il Servizio di Tutela Sociale per la gestione dei reclami e la rappresentazione dei diritti dell'utenza.

TITOLO V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

Articolo 17 - Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata

1. Il servizio sociale professionale, individua le modalità di intervento a favore degli utenti tramite l'assistenza domiciliare e, in collaborazione con la AUSL, l'assistenza domiciliare integrata.
2. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari che per esigenze anche temporanee hanno necessità di un aiuto domestico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa ed alla cura della persona nelle attività giornaliere.
3. Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a riportare la persona o la famiglia alla situazione di maggiore benessere possibile, a permetterne la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.
4. Tali interventi sono prioritariamente rivolti agli anziani non autosufficienti e a portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), nonché ai nuclei familiari naturali ed affidatari con componenti a rischio di emarginazione o con minori portatori di handicap.
5. L'assistenza domiciliare è attuata anche come prestazione di sostegno alla famiglia in situazione di temporanea difficoltà a garanzia del suo equilibrio, specie in caso di presenza di minori portatori di handicap, o per garantire al minore un adeguato ambiente di vita in situazioni in cui aspetti sottoculturali determinano condizioni igienico-ambientali pericolose alla salute psicofisica.
6. Per l'assistenza domiciliare è prevista una contribuzione da parte dell'utente al costo di gestione del servizio stesso graduata in relazione all'ISEE.
7. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio - sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari.
8. Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio - assistenziale del Servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" o "accordi di programma" con l'Azienda USL Locale.

Articolo 18 - Destinatari S.A.D. e A.D.I.

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.
2. Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali
3. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un progetto assistenziale individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale. Per quanto riguarda l'A.D.I. il progetto è elaborato con il supporto dell'equipe di valutazione dell'AUSL locale. Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo

progetto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato.

4. Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti e gli obbligati agli alimenti, partecipano con le modalità stabilite in base al valore ISEE.

Articolo 19 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica, compatibilmente con i vincoli di bilancio, possono avere carattere:

* continuativo.

* temporaneo

* straordinario.

3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il "minimo vitale", di cui all'art. 58 e i parametri ISEE.

4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.

Articolo 20 - Assistenza economica continuativa

1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in base ad un progetto individualizzato, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

* anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia con un reddito inferiore al "minimo vitale" di cui all'art. 58.

* persone con invalidità riconosciuta al 100% se invalidi civili o con pensione di invalidità con un reddito inferiore al "minimo vitale" di cui all'art. 58.

* persone in tutela con un reddito inferiore al "minimo vitale" di cui all'art. 58.

2. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

3. I contributi continuativi mensili vengono erogati ad integrazione del reddito al "minimo vitale".

Articolo 21 - Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in base ad un progetto individualizzato, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

* nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione / vedovanza / allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.

* nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.

* persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

* giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo mensile pari al "minimo vitale".

4. È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

Articolo 22 - Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze

1. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in base ad un progetto individualizzato, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti, i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

2. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum, fino ad un tetto massimo pari al "minimo vitale" annuo.

3. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari coperti dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.

4. L'eventuale accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

* utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;

* necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

5. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 4 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale competente.

Articolo 23 - Variazioni reddito medio familiare "ISEE"

1. Qualora al momento della richiesta di intervento, o nel corso dell'anno di fruizione del beneficio, si sia determinata una nuova fonte di reddito familiare tale da incidere in maniera determinante sull'ISEE, il soggetto assistito è tenuto a dichiararlo obbligatoriamente alla scadenza del semestre. In tal caso il funzionario responsabile apporta le modificazioni conseguenti.

Articolo 24 - Esclusioni

a) 1. Previo accertamento attraverso gli organi competenti, sono esclusi, dai benefici i cittadini che abbiano dichiarato il falso;

TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

Articolo 25 - Servizi ed interventi a favore dei disabili

1. Il Comune assicura l'integrazione delle persone portatrici di handicap, ai sensi della Legge 104/92, nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione nonché realizzando in forma integrata i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrative di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n° 297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- e) promozione di attività volte favorire l'inserimento lavorativo;
- h) realizzazione di progetti individuali di aiuto alle persone con disabilità;

2. Sono previsti altresì i seguenti servizi che possono prevedere, su delibera della Giunta Comunale, una compartecipazione del nucleo familiare del portatore di handicap, quantificato sempre in relazione al valore ISEE, applicato come previsto dal D.Lgs n. 109/98 e dalla normativa vigente, e più precisamente:

- a) centri socio - riabilitativi ed educativi diurni;
- b) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- c) centri residenziali per gravi e gravissimi.

Articolo 26 - Accoglimento in Strutture residenziali di portatori di handicap

1. Il Comune provvede all'ospitalità strutture residenziali di portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) al fine di assicurare al disabile, privo anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, un ambiente di vita adeguato.

2. Il Comune si avvale di strutture pubbliche o di strutture di accoglimento residenziale private che soddisfino i requisiti previsti, per tali strutture, da leggi nazionali e regionali.

3. Il Comune, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua determinata in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità, determinata annualmente dalla giunta comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., secondo il valore ISEE.

4. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

Articolo 27 - Centri diurni per portatori di handicap

1. I Centri diurni o semi residenziali sono un servizio rivolto a portatori di handicap che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che necessitano di un ambiente protetto per il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall'ambiente ed evitare l'istituzionalizzazione.

2. L'accesso al Centro è preceduta da un'analisi del bisogno e dalla valutazione dell'autonomia raggiungibile da parte dell'Assistente Sociale competente.

3. Il Centro Diurno socio-riabilitativo ha la finalità di:

- a) avviare gli utenti allo svolgimento delle azioni quotidiane nell'ambiente di vita;

- b) sviluppare l'orientamento verso attività occupazionali in relazione alle abilità presenti ed alle potenzialità da sviluppare;
 - c) sostenere la famiglia nel compito educativo - formativo;
 - d) migliorare la qualità della vita dei soggetti nella fase di passaggio tra scuola e un eventuale lavoro;
 - e) offrire occasioni di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità di relazione, comunicazione, autocontrollo.
4. Le prestazioni del Centro possono essere integrate da attività di formazione professionale e di formazione di situazione di lavoro guidato, per una definizione del percorso del progetto parallelo e/o successivo al Centro.
5. Nei Centri Diurni e nei servizi resi alla persona possono essere ammessi utenti residenti in altri Comuni, una volta esaurita la richiesta dei residenti del Comune di Pescara, previo impegno dei Comuni stessi al pagamento delle quote del costo del servizio.

Articolo 28 - Assistenza domiciliare ed educativa

1. Per l'assistenza domiciliare a favore dei portatori di handicap si rinvia a quanto stabilito dal precedente articolo 17. L'Assistenza Educativa Domiciliare per i disabili è costituita da un complesso di attività ed interventi rivolti soprattutto ai minori per favorirne un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.
2. Può essere attivato dietro richiesta della famiglia, su valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente.
3. La prestazione viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo personalizzato di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente Sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.
4. Per ogni presa in carico il Servizio Sociale Professionale predispone apposita cartella di verifica del percorso socio-educativo effettuato.

TITOLO VII - TUTELA DELLA INFANZIA ED ETÀ EVOLUTIVA

Articolo 29 - Tutela dell'infanzia

1. La tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia si realizza mediante:
 - a) l'informazione e l'assistenza psicologica e sociale alla donna, alla famiglia, alla coppia;
 - b) l'integrazione e la sostituzione della famiglia a favore di minori attraverso attività di affido preadottivo, familiare ed eterofamiliare, adozione ivi compresi i rapporti con l'autorità giudiziaria minorile per l'esercizio della tutela;
 - c) la riabilitazione e l'assistenza semiresidenziale a favore di minori gravemente handicappati nonché di appoggio scolastico anche mediante sussidi didattici speciali e personale parascolastico idoneo.
2. L'assistenza ed integrazione sociale rivolta agli adolescenti ed ai giovani, fra l'altro, concernono:
 - a) istruttoria ed attuazione dei provvedimenti amministrativi e civili dell'autorità giudiziaria minorile nonché gli interventi di protezione sociale;
 - b) consulenza a favore di nubendi minori;
 - c) attività di appoggio scolastico anche a favore di giovani disadattati ed handicappati, ivi compresa la consulenza psico - pedagogica e di inserimento lavorativo attraverso orientamento e qualificazione professionale;

d) le attività previste per la prevenzione della diffusione delle tossicodipendenze fra la popolazione giovanile.

Articolo 30 - Strutture residenziali per minori

1. Il Comune provvede all'ospitalità in strutture residenziali, intese nella loro accezione più ampia di Comunità alloggio, Gruppi famiglia, di minori provenienti da famiglie in temporanea difficoltà, sottoposti o no a provvedimenti civili o amministrativi dell'autorità giudiziaria ovvero di qualunque altro minore, residente o immigrato, che viva in situazioni di disagio, disadattamento o devianza o che sia privo di un ambiente familiare idoneo, al quale deve essere assicurato il mantenimento, l'educazione, l'istruzione.

2. Inoltre, il Comune, provvede all'ospitalità in strutture adeguate di adolescenti in difficoltà relazionali con la famiglia o privi della stessa che necessitano di un'azione di sostegno e recupero.

3. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt. 143 - 147 - 261 - 301 - 409 C.C.) del minore o adolescente accolto in "strutture residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.

4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare determinata dalla Giunta Comunale, previo parere del Dirigente del Settore Servizi Sociali, secondo il valore ISEE.

5. Alla famiglia del minore accolto nella struttura residenziale va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell'importo del "minimo vitale", riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 (escluso il pagamento dell'affitto).

6. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza del minore; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

7. La domanda di ammissione in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, dei genitori del minore o su segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni se il minore è soggetto a provvedimenti civili o penali da parte dello stesso.

8. Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei genitori del minore impossibilitati o incapaci a farlo fatto salvo il consenso di quest'ultimi o su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Articolo 31 - Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)

1. Il Servizio Educativo Domiciliare, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

2. Può essere attivato dietro richiesta della famiglia, su valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente, oppure dietro mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, come interventi atti a prevenire e/o scongiurare eventuali allontanamenti del minore dal proprio contesto familiare.

3. La prestazione viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo personalizzato di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente Sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.
4. Per ogni presa in carico il Servizio Sociale Professionale predispone apposita cartella di verifica del percorso socio-educativo effettuato.
5. Il Servizio Educativo Domiciliare è erogato gratuitamente nei casi in cui l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare sia pari o inferiore alla soglia di accesso gratuito determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS..
6. Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso gratuito rapportata, accede in forma agevolata al Servizio ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo della prestazione determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sentite le OO.SS., previo parere del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Articolo 32 - Affidamenti familiari di minori

1. Il minore che sia temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad altra persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".
2. L'affido rappresenta pertanto:
 - a) uno dei mezzi a disposizione delle Amministrazioni locali per fronteggiare e dare adeguata risposta alla complessa problematica dei minori in difficoltà;
 - b) un istituto finalizzato alla protezione non soltanto dei minori soggetti a provvedimenti della Magistratura minorile, ma anche di quelli che, per cause diverse, vivono nell'ambito familiare situazioni di disagio, per le quali non è sempre necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria;
 - c. un intervento di forte valenza educativa, caratterizzato dalla collocazione temporanea anche solo diurna, del minore presso un'altra famiglia, dietro valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente, e volto, oltre che alla protezione del minore, al contestuale recupero dei ruoli genitoriali carenti, in vista del reinserimento del minore presso il nucleo familiare di origine.
3. L'affido può essere:
 - a) disposto ed attuato dal Servizio Sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
 - b) disposto dal Tribunale per i Minorenni e attuato dal Servizio Sociale Comunale che può anche vigilare sull'andamento;
 - c) coordinato e supervisionato da esperti esterni o della Azienda Sanitaria Locale nonché da professionisti appositamente individuati al fine di verificare il percorso socio-educativo del minore e della famiglia in carico al servizio sociale.
4. Il Comune garantisce alla famiglia affidataria un corrispettivo economico, da erogare mensilmente alla famiglia affidataria, determinato dalla Giunta Comunale, previo parere del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Articolo 33 - Affidamenti semiresidenziali

1. L'affidamento semiresidenziale su valutazione del Servizio sociale può essere effettuato presso Comunità e/o Istituti educativi qualora sia necessario l'allontanamento dal nucleo familiare di origine e non vi siano famiglie affidatarie disponibili o si scelga deliberatamente di non ricorrere a tale soluzione per il bene del minore.
2. L'intervento di affidamento a servizi residenziali o a comunità è una prestazione, gratuita, finalizzata a far fronte alle esigenze:
 - a) di minori la cui famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere il suo ruolo;
 - b) di soggetti non autosufficienti o emarginati che necessitano di interventi sostitutivi della famiglia; di anziani soli non in grado di usufruire dei servizi del territorio, alternativi al ricovero, di cui agli articoli seguenti.
3. I servizi residenziali e le comunità oltre che assicurare condizioni adeguate alle esigenze e ai bisogni dei soggetti ospiti, devono garantire l'inserimento sociale e l'utilizzo da parte degli stessi di tutti i servizi del territorio.
4. Devono, altresì, realizzare forme di trattamento che favoriscano il recupero e il reinserimento sociale degli utenti, nonché modalità organizzative che garantiscano il coinvolgimento delle famiglie e l'integrazione con l'ambiente esterno.
5. L'intervento di affidamento a servizi residenziali od a comunità è effettuato solo a certezza di impossibilità di intervento nell'habitat naturale. Dopo il terzo mese dell'affidamento a servizi residenziali od a comunità, il servizio sociale del Comune dovrà rivalutare il caso.
6. Del servizio semiresidenziale usufruiscono gratuitamente i minori facenti parte di un nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla soglia di accesso gratuito determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., "minimo vitale" rapportato alla diversa composizione del nucleo familiare.
7. Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso gratuito determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., accede in forma agevolata al servizio ovvero corrispondendo una contribuzione sulla retta di frequenza.

Articolo 34 – Servizio Adozioni nazionale ed internazionale

1. Il minore italiano privo di riferimenti familiari, dichiarato adottabile dal Tribunale dei minori, ed il minore internazionale dichiarato adottabile dalle autorità del proprio paese, può essere adottato da una famiglia residente.
2. Presso il Comune di Pescara è istituita l'équipe territoriale per il servizio, gratuito, delle adozioni nazionali ed internazionali. L'équipe è composta da un assistente sociale del Comune e da uno psicologo dell'ASL di Pescara.
3. L'équipe ha il compito di:
 - a) di informare le coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure;
 - b) di formare gli aspiranti all'adozione;
 - c) di valutare i requisiti della coppia ai fini della idoneità;
 - d) di sostenere la famiglia e i minori per una loro corretta integrazione familiare e sociale.

Articolo 35 - Interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorità giudiziaria

1. Il Comune predispone attività a tutela dei minori con esigenze particolari di protezione sia attuando interventi disposti dalla Magistratura minorile che promuovendo da parte della stessa i provvedimenti di competenza.

2. L'attività di cui al comma precedente si concretizza:

a) nel reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento di minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;

b) nella adozione di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di cui all'art. 403 del c.c. di competenza del Sindaco;

c) nella segnalazione di casi alla magistratura minorile e nella predisposizione od indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;

d) nella assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura;

e) nell'attuazione delle misure ed attività volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione;

f) nella promozione ed attuazione dell'affidamento familiare attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;

g) nella determinazione di un eventuale contributo economico da corrispondere agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazioni nell'utilizzo di servizi del territorio anche con accesso gratuito o semigratuito;

h) nella vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al sesto e settimo comma della Legge 4 Marzo 1983, n. 184 e agli obblighi degli istituti, pubblici e privati, di cui al quarto comma dello stesso articolo 9;

i) nella collaborazione con l'autorità giudiziaria prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni

TITOLO VIII - INTERVENTI A TUTELA DEGLI ANZIANI

Articolo 36 - Finalità

1. Il Comune promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane e valorizza il ruolo dell'anziano.

2. Le suddette finalità si realizzano prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, favorendo la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale, attuando interventi che assicurino all'anziano ed alla sua famiglia un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta, l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane.

3. In particolare le forme di intervento ad alta integrazione socio-sanitaria sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza .

Articolo 37 - Ruolo delle famiglie

1) Le famiglie hanno il diritto ad essere compitamente informate in ordine all'offerta complessiva di servizi nel territorio comunale e ad essere coinvolte, come risorsa

qualificante del sistema dei servizi e nel rispetto del diritto di libera scelta, nell'elaborazione ed attuazione del programma assistenziale personalizzato per ciascun assistito.

Articolo 38 - Azioni positive

1) Il Comune promuove azioni positive che afferendo, in particolare, ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e favorire la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.

Articolo 39 - Assistenza domiciliare affidata

1) Oltre all'assistenza domiciliare di cui all'art 17 del presente regolamento viene prevista la possibilità di sperimentare e realizzare per gli anziani, previa apposita regolamentazione da approvare con separato provvedimento consiliare, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., l'Assistenza Domiciliare Affidata che consiste in una incentivazione economica finalizzata all'inserimento o alla permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza, di un soggetto anziano o adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2) In caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, dal responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente sociale.

3) L'incentivazione economica viene erogata dal Comune sulla base del programma assistenziale personalizzato elaborato dal "Servizio Sociale Professionale".

Articolo 40 - Strutture residenziali

1) Il Comune attua gli interventi di ospitalità in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio - assistenziali o socio-sanitari o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.

2) Il Comune si avvale esclusivamente delle strutture residenziale che abbiano i requisiti previsti dalle leggi nazionali e regionali e con le stesse stipula apposita convenzione disciplinante le modalità di accoglimento delle persone nonché i rapporti finanziari.

3) Le strutture residenziale per finalità assistenziali di cui si avvale il Comune devono configurarsi come strutture in grado di offrire la gamma completa dei servizi di tipo comunitario ed assistenziale.

4) La richiesta di accoglimento in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali", al fine di un raccordo del momento socio-assistenziale con quello sanitario e di un contenimento dei ricoveri impropri, deve essere vagliata in riferimento all'offerta presente sul territorio e nel rispetto della soggettività e della specificità di ogni singolo soggetto. In tal senso l'Amministrazione Comunale si avvale della consulenza di eventuali Unità di Valutazione previste negli accordi di programma con l'Azienda USL di Pescara per i compiti alle stesse affidati dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Articolo 41 - Compartecipazione al costo per le strutture residenziali

1) Le persone in età adulta, gli anziani ed i portatori di handicap maggiorenni accolti in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento con l'intero ammontare dei propri redditi, così come determinati dal calcolo ISEE, fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore ad un quarto del "minimo vitale".

2) Gli arretrati relativi ai ratei delle indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali, riservate a persone non autosufficienti, ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati a disponibilità del ricoverato stesso o ai familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune, cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

3) Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;

4) Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto od in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

5) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, può adottare le misure necessarie al recupero del dovuto.

6) Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

TITOLO IX - EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Articolo 42 - Interventi di emergenza

1. Gli interventi di emergenza e il pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire, per un tempo limitato, a tutti coloro, che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti personali e/o familiari, i mezzi necessari al soddisfacimento di bisogni fondamentali di vita.

2. In particolare gli interventi concernono:

a) l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, a favore di minori, anziani, adulti;

b) l'erogazione immediata di sussidi di assistenza economica straordinaria;

c. l'attivazione contestuale degli altri interventi di Servizio Sociale previsti dal presente Regolamento idonei a sanare le situazioni di emergenza verificatesi ed evitare emarginazione e disadattamento.

3. Gli interventi di emergenza e il pronto intervento assistenziale possono essere supportati anche mediante convenzioni con Enti di volontariato (Associazioni, Parrocchie, Banco alimentare, Mense, etc), iscritti nell'anagrafe dei servizi alla persona.

TITOLO X - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 43 - Attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali

1. L'attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali si concretizza in una serie di interventi di carattere generale per la conoscenza delle istanze sociali in termini di prestazioni e servizi, la rilevazione sistematica delle risorse ai fini della programmazione e della prevenzione, la valutazione della adeguatezza delle prestazioni e dei servizi, della loro congruità rispetto ai bisogni cittadini, la verifica di una distribuzione equilibrata delle risorse, la promozione del coinvolgimento, anche del privato, nella attuazione dei servizi socio-assistenziali e la sistematica e costante attenzione alle condizioni dei minori residenti nel territorio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente a tutela dei loro diritti ed interessi.

2. L'attività di vigilanza nei confronti degli appalti o convenzioni dovrà essere improntata non solo al rispetto dei parametri contrattualmente definiti ma anche alla soddisfazione effettiva dei bisogni dell'utenza

3. Il Comune effettua altresì i controlli sulle dichiarazioni o autocertificazioni presentate dagli utenti e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si avvale dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze.

4. Il servizio sociale professionale elaborerà altresì delle fasi di verifica dei bisogni degli utenti attuando controlli periodici sugli appalti in corso e ponendo in atto strumenti e collaborazioni mirate ad analizzare la qualità dei servizi ed il livello di soddisfazione dell'utenza.

TITOLO XI - PROGRAMMAZIONE

Articolo 44 - P.E.G.

1. Il PEG sarà predisposto, secondo le indicazioni programmatiche previste all'interno del Piano di Zona dei Servizi Sociali vigente.

Articolo 45 - Istituzione del sistema informativo socio - assistenziale e dell'osservatorio socio - assistenziale

1. Il Comune istituisce un sistema informativo dei servizi sociali, per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione e per verificare l'andamento dei fenomeni sociali in rispondenza ai servizi erogati. Inoltre, il Comune si avvale anche in convenzione dei sistemi informativi attivati da altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli obiettivi del sistema informativo socio-assistenziale sono diretti:

- a) alla ricerca delle cause dei bisogni socio-assistenziali;
- b) alla valutazione della efficacia ed efficienza degli interventi;
- c) alla utilizzazione dell'informazione per l'educazione al benessere collettivo ed individuale;
- d) alla valutazione complessiva della attività socio - assistenziale.

Articolo 46 - Carta dei servizi

1. Il Comune adotta una carta dei Servizi Sociali e ne garantisce adeguata pubblicità anche mediante pubblicazioni periodiche.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti.
3. La carta potrà contenere anche tutte le informazioni e le conoscenze utili a far valutare le risorse presenti sul territorio.
4. La carta dei servizi è finalizzata a sviluppare un nuovo rapporto tra amministrazione e cittadini all'insegna della trasparenza e dell'efficacia.
5. La carta dei servizi viene aggiornata periodicamente a cura del servizio sociale.

TITOLO XII - INTERVENTO DEL COMUNE - PROCEDURE

Articolo 47 - Richiesta di intervento

1. I cittadini al fine di ottenere le prestazioni previste nel presente Regolamento formulano apposita istanza in cui esplicitano il tipo di intervento richiesto.
2. Il comune su segnalazione ed a richiesta degli Enti preposti (Tribunale, Pretura, ecc..) nonché di associazioni di volontariato interviene d'ufficio.
3. Il Comune può intervenire d'ufficio per prestare un intervento ritenuto necessario.

Articolo 48 - Istruttoria

1. Il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento é fissato, di norma, in massimo giorni 30 a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni e/o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;
 - c) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale;
 - d) verifica che per il medesimo intervento l'utente non sia già assistito da altri Enti e/o organizzazioni;
 - e) provvede, se nel caso, a far sottoscrivere l'impegno di restituzione di cui al successivo art. 50.

Articolo 49 - Parametri di valutazione e limiti di intervento

1. L'Amministrazione Comunale interviene a favore degli aventi diritto a prestazioni socio - assistenziali, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie (previste nel bilancio dell'anno in corso).
2. Il presente regolamento fissa i parametri essenziali a cui il servizi sociali devono attenersi nella valutazione delle richieste e nella erogazione degli interventi altri parametri variabili e le modalità di svolgimento delle attività socio - assistenziali di cui al presente Regolamento potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., su proposta del servizio che avrà cura di

elaborare un piano annuale degli interventi e dei servizi del settore, in correlazione a progetti - obiettivo ed azioni programmatiche.

3. Nell'erogazione e nella valutazione dell'accesso prioritario alle prestazioni si dovrà, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a parità di richiesta, privilegiare le fasce di reddito più basse; si dovrà, inoltre procedere ad un'attenta verifica della parità di bisogno utilizzando non solo i parametri ISEE ma anche indici induttivi quali:

a) detenzione di beni che inducano ad escludere stati di indigenza;

b) esercizio di attività anche di carattere precario ed irregolare che producano reddito non dichiarato la cui entità riduca lo stato di bisogno.

4. Dovrà essere data inoltre evitata la ripetitività degli interventi a favore dei medesimi soggetti ed in ogni caso dovrà essere elaborato un programma personalizzato di accompagnamento e di integrazione che contribuisca a risolvere lo stato di bisogno e/o disagio sociale ed economico.

Articolo 50 - Sottoscrizione dell'impegno di restituzione

1. All'atto dell'istruttoria e per determinati tipi di interventi che verranno individuati espressamente dalla Giunta Comunale, l'utente sottoscrive impegno di restituire le somme ricevute dall'Amministrazione Comunale, con modalità che saranno stabilite con riferimento ai singoli casi ed in relazione alle mutate condizioni ISEE dell'utente stesso.

2. Le somme restituite andranno a confluire in un apposito fondo, da riutilizzare per le medesime finalità. In tale fondo potranno confluire contributi volontari da parte di privati e/o Enti e Associazioni.

TITOLO XIII - CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 51 - Contribuzione a carico degli utenti

1. Gli utenti contribuiscono al costo dei servizi in relazione a parametri oggettivi individuati nel presente Regolamento

2. Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

3. Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130

4. Il presente Regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 52 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni sull'ISEE, in ottemperanza alle Leggi in materia, si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità, ai seguenti servizi:

a) assistenza domiciliare;

b. integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap ecc.;

c. a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge.

d. possono essere esclusi dall'applicazione dell'ISEE, previa Deliberazione della Giunta Comunale, gli interventi o i servizi finalizzati a specifici profetti sperimentali, il cui onere non risulti a totale carico del Comune.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della situazione economica.

1. La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio:

- a. Servizi all'infanzia e scolastici;
- b. Servizi territoriali, residenziali e semiresidenziali agli anziani;
- c. Altri servizi.

2. Per i servizi all'infanzia e scolastici il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:

- a. i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico;
- b. i genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico;
- c. il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico;
- d. il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico;
- e. le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico.

3. Per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani e per i servizi residenziali agli anziani, si rinvia a quanto previsto dagli art 36 e seguenti del presente regolamento.

4. Altri servizi. Per tutti gli altri servizi, qualora non sia disposto diversamente, viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, secondo quanto espresso nel DPR 223/89 articolo 4 "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini Irpef.

Articolo 54 - Determinazione della situazione economica

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

- a) 1 componente..... 1,00
- b) 2 componenti..... 1,57
- c) 3 componenti..... 2,04
- d) 4 componenti..... 2,46
- e) 5 componenti..... 2,85
- f) Per ogni componente in più + 0,35

3. In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori + 0,2

In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa + 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66% + 0,5

Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa più 0,2.

Articolo 55 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal servizio di Segretariato Sociale del Comune o da Patronati/CAF.
3. L'Amministrazione si attiva per il controllo della veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 56 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone tenute agli alimenti

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
3. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora l'importo dell'ISEE dei beneficiari si trovi sotto la "soglia di accesso gratuito", che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa e previa concertazione con le OO.SS., in misura comunque non inferiore al "minimo vitale".
Per coloro che si trovano oltre la soglia di accesso gratuito per l'accesso ai servizi, esclusi quelli residenziali, e agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione, determinata annualmente dal Settore Politiche Sociali in base ai capitolati in vigore, secondo le seguenti misure:
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 10% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 2%.
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 20% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 10%.
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 40% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 20%.
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 60% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 40%.
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 80% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 60%.
 - ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 100% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 80%.
 - Oltre tale importo ISEE il costo totale del servizio o della prestazione socio assistenziale è a carico dell'utente e/o dei tenuti per legge.
4. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fino a copertura della retta, come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile pari ad un quarto del minimo vitale;

Articolo 57 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero dovuta come da articoli precedenti, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il

Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 58 - Minimo vitale

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Pescara assume, quale indicatore del “minimo vitale” riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo non inferiore a quello corrispondente all'importo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i dipendenti.

3. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, mediante delibera di Giunta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 59 - Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.

Articolo 60 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, compilando il modulo approvato con Decreto Ministeriale 29 Luglio 1999 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dalla normativa vigente.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99 e successive modificazioni.

4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. Al momento della consegna della domanda il Comune rilascia la relativa attestazione provvisoria.

TITOLO XIV -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 - Norma abrogativa

1. È abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dall'Amministrazione Comunale relativamente alle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 62 - Norma di rimando

1. In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso previste e/o a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 63 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.